

**Quindicinale**  
**Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi**  
**della provincia di Lucca**

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca  
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir.Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

**NOTIZIARIO N. 1011**  
**Lucca, 16 gennaio 2007**

**www.confcommercio.lu.it**  
**E-mail info@confcommercio.lu.it**

## FINANZIARIA 2007

### DISPOSIZIONI DI NATURA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE

Nel far seguito al nostro precedente notiziario n.1010 del 8 gennaio 2007 in materia di legge finanziaria per l'anno 2007 si riassumono le principali disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale del provvedimento, e rimandiamo a disposizione per chiarimenti e consigli.

**Interventi di riduzione del cuneo fiscale (commi da 266 a 269)**

Per ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

- un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (previa autorizzazione CEE). La deduzione è alternativa a quella preesistenti (deduzione dalla base imponibile di 2.000 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cin-

que, per i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 euro);

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- le spese per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;

- i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

IN QUESTO NUMERO

**pag.1-2-3** Disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale

**pag.4** ENASARCO - Confermate le perplessità della F.N.A.A.R.C. in ordine al commissariamento

**pag.4** RAI - Servizio informazione abbonati - tutte le date

### **Contributi assistenza sanitaria integrativa (comma 399)**

È confermato, per il 2007, il limite di deducibilità fiscale attualmente in vigore (3.615,20 euro) per i contributi versati ai fondi sanitari integrativi istituiti dalla contrattazione collettiva.

### **Previdenza complementare e utilizzo del trattamento di fine rapporto (commi da 749 a 766)**

Viene recepito dalla legge finanziaria il testo del decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 che aveva anticipato le disposizioni relative alla previdenza complementare, al fine di consentire ai fondi pensione di porre in essere gli adeguamenti necessari per ricevere, dal 1° gennaio 2007, il trattamento di fine rapporto.

### **Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (commi da 755 a 762)**

È istituito, presso la tesoreria dello Stato, il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

La gestione del fondo è affidata all'INPS e, a partire dal 1° gennaio 2007, verrà finanziata con una quota pari al 100% del TFR maturato successivamente a detta data dai lavoratori dipendenti da imprese con almeno cinquanta dipendenti, rimasto in azienda.

Restano escluse da tale meccanismo le aziende con un numero di dipendenti non superiore a quarantanove unità.

Il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS la quota di TFR con cadenza mensile, secondo le modalità che verranno fissate con apposito decreto ministeriale.

Resta a carico del datore di lavoro l'onere di provvedere alla rivalutazione del TFR e di erogare le anticipazioni, nonché la liquidazione del TFR. In tal caso, l'importo anticipato verrà recuperato mediante compensazione con i contributi

previdenziali.

### **Compensazioni alle imprese (commi 764 e 766)**

Dal 1° gennaio 2007 decorrono anche le misure previste per compensare la devoluzione del TFR alle forme di previdenza complementare ovvero al nuovo fondo di tesoreria istituito presso l'INPS.

Tali misure consistono:

- nella deduzione dal reddito d'impresa, nella misura del 4% (6% per le imprese con meno di cinquanta addetti), delle quote di TFR destinate a previdenza complementare;

- nell'esonero dal contributo dello 0,20% dovuto all'INPS per il fondo di garanzia;

- a far data dal 1° gennaio 2008, nelle riduzioni contributive riguardanti i cosiddetti oneri impropri a carico dei datori di lavoro (0,19% nel 2008, 0,21% nel 2009, 0,23% nel 2010, ecc.).

### **Contribuzione alla gestione pensionistica commercianti (comma 768)**

Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva dovuta alla gestione pensionistica dei Commercianti passa dal 17,99% al 19,50%.

Dal 1° gennaio 2008 l'aliquota è elevata al 20%.

### **Contribuzione per i lavoratori dipendenti (comma 769)**

Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica dei lavoratori dipendenti è elevata dello 0,3%.

L'aliquota contributiva complessiva a carico del dipendente passa dal 1° gennaio 2007 dall'8,89% al 9,19% e per gli apprendisti dal 5,54% al 5,84%.

### **Contribuzione per i lavoratori parasubordinati (commi 770 e 772)**

Dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori parasubordinati viene elevata nelle seguenti misure:

- lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, dal

18,20% al 23%; oltre lo 0,50% destinato a finanziare gli interventi economici per maternità;

- per tutti gli altri iscritti alla gestione parasubordinati, l'aliquota è elevata al 16%.

L'incremento contributivo non può determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota.

Per i rapporti in essere si assume a riferimento il compenso netto mensile riconosciuto alla data del 1° gennaio 2007 ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

In ogni caso i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe, anche sulla base dei CCNL di riferimento.

### **Contribuzione per i lavoratori apprendisti (comma 773)**

Per i datori di lavoro che occupano meno di dieci addetti, l'aliquota contributiva per gli apprendisti è ridotta dal 10% all'1,5% per il primo anno ed al 3% per il secondo anno. Dal terzo anno in poi è confermata l'aliquota del 10%.

Per le aziende da dieci addetti in poi viene confermata l'aliquota contributiva del 10% a carico dei datori di lavoro.

L'aumento contributivo si applica anche ai lavoratori per i quali vige l'aliquota degli apprendisti.

Dal 1° gennaio 2007 agli apprendisti è estesa l'indennità di giornaliera di malattia, secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati.

### **Indennità di malattia e congedo parentale per i lavoratori a progetto (comma 788)**

Dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto, e alle categorie assimilate, iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione

e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è corrisposta l'indennità giornaliera di malattia.

Tale indennità è a carico dell'INPS entro il limite massimo pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni per anno solare, ad esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

#### **Informazioni per contrastare il lavoro sommerso (comma 1168)**

Gli obblighi già previsti a favore degli istituti previdenziali di ricevere i dati riguardanti l'accensione di contratti di fornitura di somministrazione di energia elettrica o fornitura di servizi telefonici, sono estesi alla Camere di commercio.

#### **Istituzione indici di congruità (commi 1173 e 1174)**

Per contrastare il lavoro sommerso, saranno istituiti appositi indici di congruità articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio.

Con decreto ministeriale saranno individuati settori con più elevati livelli di violazione delle norme sugli incentivi, le agevolazioni contributive e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli indici saranno basati sul rapporto tra qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità di ore di lavoro necessarie.

#### **Documento unico di regolarità contributiva (commi 1175 e 1176)**

Dal 1° gennaio 2007, i benefici normativi e contributivi saranno subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Con un apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici, nonché le tipologie di pregressa irregolarità previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro

da non considerarsi ostative al rilascio del DURC.

#### **Adeguamento importo sanzioni amministrative (commi da 1177 a 1179)**

Gli importi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme di lavoro, legislazione sociale, previdenza, sicurezza sul lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati.

In deroga al capoverso precedente, l'omessa istituzione e l'omessa presentazione dei libri matricola e paga è punita con la sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro.

In tali casi non è ammessa la procedura di diffida.

#### **Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (commi da 1180 a 1185)**

Viene profondamente rivista la disciplina vigente in materia di comunicazioni in caso di assunzione di lavoratori subordinati, a progetto, collaboratori coordinati e continuati (nelle forme residuali previste), agenti e rappresentanti di commercio, associati in partecipazione, come pure in caso di avvio di tirocini di orientamento e assimilati.

In tutte queste ipotesi, la comunicazione dovrà essere effettuata il giorno antecedente l'effettivo inizio dei relativi rapporti, al servizio competente per territorio, mediante documentazione avente data certa.

In caso di urgenze la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

In tal caso, dovranno comunque essere comunicate entro il giorno antecedente, mediante comunicazione avente data certa, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio dell'attività.

La disposizione è subordinata alla effettiva operatività della modulistica.

Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, resta in vigore l'obbligo di comunicazione contestuale all'INAIL.

Restano invariati (cinque giorni) i termini di comunicazione relativi

vi alle cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro, alle quali però si aggiungono anche le comunicazioni relative a: trasferimento del lavoratore, distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro, trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

#### **Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (commi da 1192 a 1201)**

Per favorire l'occupazione regolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro, di presentare alle sedi INPS territoriali, entro il 30 settembre 2007, istanza per il riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro.

Condizione per la presentazione dell'istanza è la stipula di accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative mirate alla stipula di contratti di lavoro subordinato.

Il datore di lavoro che intende di avvalersi di questa possibilità adempirà agli obblighi contributivi nella misura dei due terzi del dovuto (un quinto del totale alla presentazione dell'istanza; la differenza in sessanta rate mensili senza interessi).

In tal modo vengono estinti anche i reati in materia di versamenti contributivi.

La concessione dell'agevolazione è subordinata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione, salvo che per le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa.

#### **Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (commi da 1202 a 1208)**

La disposizione mira a favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato attraverso la stipula di accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative mi-

rate alla stipula di contratti di lavoro subordinato entro il 30 aprile 2007.

Il datore di lavoro che intende di avvalersi di questa possibilità adempirà agli obblighi contributivi nella misura della metà del dovuto alla gestione separata dei parasubordinati (un terzo del totale alla presentazione dell'istanza; la differenza in trentasei rate mensili senza interessi).

In tal modo vengono estinti anche i reati in materia di versamenti contributivi.

**Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende fino a quindici dipendenti (comma 1211)**

È prorogata fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione di personale da aziende fino a quindici dipendenti.

## FONDAZIONE ENASARCO: CONFERMATRE LE PERPLESSITA' DELLA F.N.A.A.R.C. IN ORDINE AL COMMISSARIAMENTO. IL BILANCIO CONSUNTIVO 2005 CHIUDE IN ATTIVO.

"Il Bilancio Consuntivo della Fondazione Enasarco presenta un avanzo di oltre 14 milioni di euro, a conferma di un costante, ancorché consolidato, andamento positivo dei conti della Fondazione."

Così è scritto nel Notiziario ENASARCO n.4 del 12 dicembre 2006, che segue di un mese la nomina di Giovanni Pollastrini a Commissario della Fondazione.

Sempre la Fondazione ENASARCO, attraverso il proprio notiziario, indica previsioni positive per l'anno 2006, sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo, sia per quanto riguarda la gestione di previdenza.

Tali indicazioni, quelle certe del 2005 e quelle attese per il 2006, confermano pienamente le perplessità espresse dalla F.N.A.A.R.C. con riguardo al commissariamento della Fondazione, che era stato motivato, anche dalla necessità di una verifica di conti. Appare quindi più che giustificata l'iniziativa della F.N.A.A.R.C. di ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, affinché si pronunci sulla fondatezza del decreto di commissariamento

## SERVIZIO INFORMAZIONI ABBONATI RADIO-TELEVISIONE

Nei giorni di seguito indicati, con orario 9.00 - 13.00, un Funzionario della RAI-Radiotelevisione Italiana sarà a disposizione del pubblico presso la sede dell'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi di via Fillungo, 121.

Ecco le date: 9 febbraio, 6 aprile, 11 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre

### LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Via delle Tagliate	<u>lu-ma-me-gio-ve</u> 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - via della Posta, 5	<u>lu-ma-me-gio-ve</u> 8,30-13,30 / 14,30-17,30	tel. 0583 429961 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2	<u>lunedì</u> 9,30-12,30 <u>mercoledì</u> 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre	<u>mercoledì</u> 14,30-18 <u>venerdì</u> 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - via Roma, 23/F	<u>lu-ma-me-gio-ve</u> 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori via Franceschi, 8	<u>mercoledì</u> 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18	<u>lu-ma-me-gio-ve</u> 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - p.zza Stazione, 1	<u>lu</u> 8-13 / 16-17,30 <u>ma</u> 16-17,30 <u>mer</u> 14,30-17,30 <u>gio</u> 8,30-11	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - via S. Antonio, 8	<u>lu-ma-me-gio-ve</u> 8-13 / 15,30-18,30 <u>sabato</u> 9-12	tel. 0584 962646 fax 0584 943089